



*Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale
Settore Affari Internazionali e Comunitari*

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA IN BIELORUSSIA ED UCRAINA.

- Anno 2006

Art 1 - PREMESSA

Il Consiglio europeo, riunitosi a Copenaghen il 12 e 13 dicembre 2002, ha confermato come l'allargamento dell'Unione europea rappresenti un'importante occasione per dare ulteriore impulso alle relazioni con i paesi vicini sulla base di valori politici ed economici condivisi, ribadendo la determinazione dell'Unione di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione in Europa e di promuovere la stabilità e la prosperità all'interno dell'Unione e al di fuori delle sue nuove frontiere.

Il Consiglio europeo, tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004, ha riaffermato l'importanza attribuita al consolidamento della cooperazione con i vicini, tramite il partenariato e il coinvolgimento comune e in base ai valori condivisi della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

L'intento è di impernare i rapporti privilegiati tra l'Unione europea e i suoi vicini sull'impegno nei confronti di valori comuni, segnatamente la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato, del libero scambio, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.

In tale quadro l'Unione europea, dopo l'allargamento di maggio 2004, ha dato avvio ad una nuova Politica europea di Vicinato che riguarda sia i 9 partner mediterranei che i nuovi vicini orientali e tre paesi caucasici (Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale – MEDA, nuovi stati indipendenti occidentali, del Caucaso meridionale e la Russia.)

La nuova politica di prossimità rappresenta la strategia con cui l'Unione europea allargata intende disegnare i rapporti con i suoi futuri vicini con l'obiettivo dichiarato di trasformare i nuovi confini in un'occasione di cooperazione, evitando dinamiche di esclusione e di emarginazione dei paesi che si troveranno sul lato esterno della nuova frontiera.

Tra gli Stati oggetto della nuova iniziativa comunitaria di vicinato rientra la Bielorussia, con la quale il Piemonte ha avviato ormai da diversi anni un rapporto di gemellaggio e cooperazione che ha portato, nel 2002, alla firma di un Protocollo di cooperazione Regione Piemonte – Regione di Gornj.

A partire dal 26 aprile 1986, a seguito del noto incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, che ha sconvolto l'equilibrio ambientale di gran parte dell'Europa con conseguenze devastanti sulla salute e la vita di milioni di esseri viventi, il mondo del volontariato e della solidarietà piemontese si è mobilitato per andare incontro ai bisogni delle popolazioni di Ucraina e Bielorussia, maggiormente colpite da dall'evento, realizzando un ponte umanitario che, col tempo, ha contribuito a costruire un saldo legame tra le comunità bielorussa e ucraina e quella piemontese;

Si calcola infatti che annualmente in Piemonte vengano accolti, da famiglie e strutture, circa 4000 minori provenienti da quelle regioni, per progetti di risanamento e dall'anno 1986 si sono succedute centinaia di missioni umanitarie sul territorio bielorusso e ucraino.

A distanza di 20 anni da quel terribile fatto, gli stessi gruppi che aderiscono ai programmi di solidarietà hanno evidenziato l'esigenza di passare ad una seconda fase di intervento, maggiormente calibrata al "dopo emergenza" che, partendo dai forti legami umani costituitisi in questi anni tra le famiglie piemontesi e i bambini bielorussi e ucraini si pongano il problema di offrire migliori prospettive per il futuro di quei ragazzi e ragazze che ormai si avviano alla maggiore età;

In tale contesto, tenendo conto dei nuovi orientamenti emersi in sede comunitaria, la Regione Piemonte intende promuovere una serie di interventi mirati al conseguimento di una più concreta azione di sostegno nei confronti delle popolazioni bielorusse e ucraine, mediante il finanziamento di progetti a favore di attività di solidarietà, formazione professionale e cooperazione.

Con deliberazione n. 34-4004 del 9/10/2006 la Giunta Regionale ha approvato, in base alla L.R. 41/92, le linee generali della programmazione degli interventi di cooperazione e partenariato con paesi rientranti nelle politiche di preadesione e di vicinato della Commissione Europea nell'ambito della Programmazione 2007-2013.

Coerentemente con le linee d'azione già sperimentate dalla Regione in altri programmi di cooperazione, si intendono a tal fine attivare sia iniziative a regia regionale sia di sostegno alla progettualità degli enti locali piemontesi.

In particolare per l'attuazione di questo secondo percorso di attività lo strumento che si intende utilizzare è quello del bando di concorso, rivolto ai Comuni e agli enti locali piemontesi, con la finalità di stimolare e promuovere rapporti duraturi di partenariato per la realizzazione delle iniziative.

Pertanto la Regione Piemonte con il presente bando intende promuovere una serie di interventi mirati al sostegno delle popolazioni bielorusse e ucraine mediante il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo e formazione professionale, che si pongano come obiettivo principale l'aumento delle opportunità di inserimento nel tessuto socio economico dei bambini e dei giovani finora inseriti nei programmi di accoglienza in Piemonte, e più in generale la crescita della qualità della vita per le popolazioni residenti nelle regioni della Bielorussia e dell'Ucraina colpite dagli effetti delle radiazioni.

La metodologia di intervento che si intende promuovere nella realizzazione degli interventi è quella della cosiddetta "cooperazione decentrata", da anni sperimentata con successo nei programmi di cooperazione regionale, intendendo con questo termine, definito nelle Linee di indirizzo della D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri, le *"iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte dalle Autonomie locali piemontesi, singolarmente o in consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa, attuate in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei Paesi in Via di Sviluppo e dell'Europa Centrale ed Orientale, favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio"*.

Le proposte dovranno comunque caratterizzarsi come interventi rivolti a stimolare e promuovere rapporti duraturi di partenariato e di collaborazione tra le nostre realtà e quelle delle repubbliche Bielorussia e Ucraina.

L'esperienza di solidarietà svolta dall'associazionismo piemontese ha oggi, dopo 20 anni di attività, messo in evidenza la necessità di operare per offrire ai giovani dei territori interessati opportunità di crescita professionale che, anche valorizzando la loro permanenza, in Piemonte garantisca a loro possibilità di lavoro. Tali percorsi formativi mirano a realizzare significative ricadute in termini di crescita del sistema economico locale.

Per rafforzare tale componente è dunque necessario integrare le azioni formative con azioni di sviluppo locale o che favoriscono la riabilitazione del sistema economico e produttivo.

Art. 2 - PRINCIPI D'AZIONE

Nel promuovere e sostenere le iniziative di cui sopra, la Regione adotta il metodo definito della "cooperazione decentrata", come definito in premessa.

Tale metodo si basa indicativamente sui seguenti principi di fondo applicati alla progettazione e realizzazione delle iniziative, che vengono specificati a titolo di guida nella progettazione:

- creazione di partenariati tra Autonomie Locali del Piemonte e del paese beneficiario, valorizzando i contributi dei diversi soggetti coinvolti;
- creazione di reti di enti (Università, Ong, enti di formazione, pro loco ecc.) che partecipano al progetto, valorizzando i contributi dei diversi soggetti coinvolti;
- coinvolgimento dei diversi soggetti della società civile (Pro Loco, Comitati, Gruppi spontanei, associazioni);
- valorizzazione del patrimonio di esperienze e di conoscenze circa i bisogni e le opportunità locali;
- promozione dello sviluppo economico tramite lo scambio di conoscenze, risorse tecniche e finanziarie tra il Piemonte, la Bielorussia e l'Ucraina;
- stimolo e appoggio alle relazioni istituzionali e di cooperazione tecnica e scientifica tra le Università piemontesi, quelle delle repubbliche Bielorussia e Ucraina;
- promozione della collaborazione per progetti comuni tra le Università ed i soggetti piemontesi impegnati nei programmi di cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun Ente;
- stimolo a iniziative di scambio e di solidarietà internazionale tra associazioni, scuole, università, istituti di ricerca, che siano finalizzate a creare reti transnazionali di rapporti territoriali, per la predisposizione di attività di cooperazione internazionale;

Art. 3 - SOGGETTI ELEGGIBILI

Le richieste di contributo potranno essere presentate dai soggetti aventi sede legale in Piemonte, di seguito elencati:

Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, Comunità Collinari, e forme associative e di cooperazione tra i medesimi.

ART 4 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

Saranno ammessi i progetti proposti che:

- 1) provengano da uno dei soggetti di cui all'art 3;
- 2) siano realizzati nella Repubblica di Bielorussia e nelle regioni dell'Ucraina maggiormente interessate dai fenomeni della contaminazione radioattiva conseguente al disastro di Chernobyl.
- 3) siano orientati a superare la fase di emergenza/assistenza e indirizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale, e culturale del territorio.

Sono pertanto escluse le iniziative di accoglienza dei minori sul territorio piemontese;

Le attività ammesse a contributo sono:

- formazione professionale e tecnica ed in subordine i programmi di istruzione, con particolare attenzione ai giovani che hanno partecipato ai programmi di risanamento sanitario in Piemonte, in Italia e in Europa;
 - la ricerca scientifica e tecnica fondamentale ed applicata purchè connessa all'evento catastrofico di Chernobyl;
 - servizi sociosanitari;
 - creazione e riabilitazione di servizi sociosanitari di sostegno e reintegro sociale di gruppi emarginati, con particolare riguardo ai bambini presenti negli orfanotrofi, assistenza alle donne svantaggiate e ad altri gruppi svantaggiati della popolazione;
 - programmi di educazione alimentare;
 - azioni di riabilitazione del sistema economico locale anche attraverso iniziative di sostegno e sviluppo delle PMI;
 - riabilitazione del comparto agrozootecnico anche tramite il recupero e lo sviluppo delle aree agricole e rurali compromesse dal disastro di Chernobyl;
 - iniziative per la promozione del turismo;
 - strategie per affrontare la disoccupazione;
 - l'infrastruttura economica, sociale e socioculturale;
- 4) Prevedano il coinvolgimento di un ente partner/referente locale della Bielorussia e Ucraina, che abbia espresso formalmente il proprio interesse per il progetto.
- 5) Prevedano un **apporto finanziario diretto** (in risorse cash) del beneficiario del contributo o dei soggetti partner **pari ad almeno al 10%** del costo totale del progetto (si veda l'art.7)
- 6) Siano presentati nel termine e con le modalità di cui all'art. 9;

La mancanza di anche uno solo di tali requisiti comporta la non ammissibilità a finanziamento dell'iniziativa proposta e la conseguente esclusione dalla fase di valutazione di merito e di coerenza tecnico-economica.

Art. 5. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo erogabile per ciascun progetto è stabilito fino al limite del **50%** del costo totale del progetto ammissibile a finanziamento, e comunque non potrà essere superiore all'importo massimo di **40.000 euro**.

Art. 6. LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

Il contributo ammissibile assegnato ai sensi del presente bando **non è cumulabile** con contributi riconosciuti dalla Regione Piemonte per le attività previste dal progetto.

Alla presentazione della domanda di contributo, i soggetti eleggibili devono comunque specificare se, per attività strettamente connesse al progetto presentato, sono stati concessi altri contributi pubblici e in quale misura.

Sarà ammesso nella graduatoria del presente bando **non più di 1 progetto** per soggetto proponente.

Si precisa che non è prevista la figura del soggetto attuatore per la realizzazione e gestione progetto ed è pertanto fatto **divieto all'ente beneficiario di contributo di affidare o di delegare la realizzazione dell'intero progetto ad un unico soggetto anche se coinvolto nello stesso a titolo di partner.**

Art 7. SPESE AMMISSIBILI E RELATIVI LIMITI

Al fine di ottimizzare le risorse impegnate e di migliorare la stesura della rendicontazione finale si richiede

un'accorta e corretta valutazione delle voci di spesa previste per la realizzazione del progetto proposto. Sono considerate ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

<i>Voce di spesa</i>	<i>Oggetto e limiti</i>
A <i>Personale</i>	Le spese di personale (espatriato, locale, volontari, studenti, ecc.) devono essere dettagliate per giornate/uomo e sono considerate ammissibili fino al 35% del costo totale del progetto .
B <i>Trasferte</i>	Spese per le trasferte in Italia, nel paese di intervento e per stage in Italia da parte dei beneficiari dell'intervento. Le spese per le trasferte relative ai mezzi di trasporto ed alla diaria giornaliera (vitto e alloggio) vanno indicate separatamente. Sono riconosciute ammissibili fino al 30% del costo totale del progetto .
C <i>Investimenti</i>	Spese per costruzioni, acquisto di macchinari, ecc; in caso di acquisto di veicoli ed attrezzature informatiche, la spesa ammissibile sarà limitata ad una quota di ammortamento pari ad un terzo del relativo costo.
D <i>Materiali e forniture</i>	Spese strumentali alla realizzazione del progetto: voci indicate nel <i>modulo 1 (preventivo di spesa)</i> e materiale di consumo e forniture in genere, da specificare (carburante, cancelleria per formazione, etc).
E <i>Servizi</i>	Spese strumentali alla realizzazione del progetto: voci indicate nel <i>modulo 1 (preventivo di spesa)</i> .
F <i>Spese generali</i>	Spese correnti e di gestione che il soggetto beneficiario del contributo deve sostenere in Piemonte per la realizzazione del progetto e/o per le strutture di supporto che deve attivare o creare localmente in funzione dello stesso. L'importo massimo ammissibile è pari al 6% del costo delle attività del progetto (cioè le spese del progetto al netto delle spese generali e degli imprevisti). Per la rendicontazione di tali spese, in sostituzione dell'elenco di cui all'art. 13 il beneficiario del contributo potrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese stesse - specificamente indicate - sono state sostenute esclusivamente per l'esecuzione del progetto.
G <i>Imprevisti</i>	Sono eventi inattesi, non prevedibili al momento della progettazione dell'intervento, che verificandosi incidono sui costi di realizzazione dell'intervento medesimo. L'utilizzo di tale voce di spesa dovrà essere debitamente motivato in fase di rendicontazione, e sarà riconosciuto ammissibile fino al 3% del costo delle attività del progetto (cioè le spese del progetto al netto delle spese generali e degli imprevisti).

La quota di finanziamento di competenza dell'ente titolare e dei partner (pari ad almeno **50%** del costo del progetto) deve essere sostenuta con:

1) **contributi finanziari (in cash)**

Sono considerati tali:

- gli **apporti finanziari diretti** dell'ente titolare del contributo o di altri enti partner coinvolti nel progetto (pari almeno al **10%** del costo del progetto, a pena di **inammissibilità**);

- il **lavoro** svolto, anche pro quota, da **personale dipendente** retribuito dall'ente titolare del contributo o dei partner (ad es. realizzazione delle azioni progettuali in loco, missioni, progettazione, redazione di atti amministrativi, rendicontazione).
In tal caso, il costo del personale dipendente deve essere indicato in sede di preventivo, dettagliato per giorni/uomo se l'attività è prestata in modo esclusivo per il progetto o determinato forfaitariamente in caso di attività computata pro quota, esplicitando in tal caso i criteri attraverso i quali si perviene alla quantificazione della cifra a forfait.

2) contributi in natura:

I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:

- a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
- c) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore venga certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato;
- d) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita

Il valore del contributo in natura deve essere stimato in modo corretto e verificabile e la sua quantificazione sarà resa nella forma di una dichiarazione sottoscritta da chi ha offerto beni e/o servizi (con relativa traduzione se rilasciata dalla controparte locale).

Le spese per **azioni di sensibilizzazione in Italia** saranno ritenute ammissibili per un importo non superiore al **6% delle attività del progetto (cioè le spese del progetto al netto delle spese generali e degli imprevisti)**.

Art. 8. DECORRENZA DEI PROGETTI APPROVATI

Sono ammesse a contributo le attività dei progetti avviate a partire dal **1° gennaio 2006**.

Le iniziative per le quali si richiede il contributo potranno essere già avviate autonomamente prima dell'approvazione dei relativi atti amministrativi senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Per partecipare al presente bando i soggetti interessati dovranno presentare, **a pena di inammissibilità**, la seguente documentazione:

1) la domanda in carta semplice (1) utilizzando il **MODULO A**, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione proponente con firma autenticata. Si precisa che la firma non è soggetta ad autenticazione purché apposta in presenza del dipendente pubblico addetto a riceverla o quando alla domanda di contributo è allegata la fotocopia di un documento di identità.

2) il preventivo di spesa (**MODULO 1**);

3) l'eventuale fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, ai sensi del punto 1);

4) una **dichiarazione di gradimento** del progetto da parte dell'ente partner/referente locale della Bielorussia e Ucraina.

Alla domanda di contributo dovrà altresì essere allegata una scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto redatta in forma libera.

Al fine di consentire la valutazione dei progetti mediante l'applicazione dei criteri di cui al successivo art.11 dovranno inoltre essere allegate le lettere di adesione e/o sostegno dei partner coinvolti. La mancata produzione di tali documenti entro i termini di scadenza previsti dal bando non determina l'esclusione dall'istruttoria, ma esclusivamente la mancata assegnazione dei punteggi previsti all'art. 11 del bando.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere inoltrate **entro e non oltre il 31 gennaio 2007** al seguente indirizzo:

REGIONE PIEMONTE
Settore Affari Internazionali e Comunitari
Piazza Castello 165
10122 TORINO

Le domande di contributo potranno essere inoltrate utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) **a mezzo posta** mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione;
- b) **con consegna a mano** alla Segreteria del Settore Affari Internazionali e Comunitari – Torino, Piazza Castello 165: la consegna potrà avvenire **dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00**.

Sulla busta contenente la domanda di contributo dovrà essere riportata la seguente dicitura :

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA IN BIELORUSSIA ED UCRAINA. - Anno 2006

La domanda di contributo (**MODULO A**) e il preventivo di spesa (**MODULO 1**) dovranno pervenire alla Regione anche in versione informatica con **messaggio e-mail all'indirizzo: coopera.int@regione.piemonte.it**, entro e non oltre il medesimo termine del 31 gennaio 2007, a pena di inammissibilità.

¹ La domanda di contributo è resa in esenzione dal bollo ai sensi dell'art. dall'art. 37 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000 .

Art. 10. PROCEDURA GENERALE PER L'ISTRUTTORIA

L'Ufficio regionale competente accerterà l'ammissibilità amministrativa delle domande di contributo verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti eleggibili (Art.3) e dei progetti proposti (Art. 4), l'osservanza del termine e delle modalità di presentazione della domanda di contributo (Art. 9) la completezza della documentazione presentata (Art 9).

In base ai criteri di cui al successivo Art.11, l'Ufficio regionale competente effettuerà una valutazione di merito e di coerenza tecnico-economica dei progetti, al fine di individuare i progetti meritevoli di sostegno.

Con determinazione dirigenziale, verrà approvata la graduatoria di merito dei progetti ammissibili, indicante, per ciascun progetto, il punteggio di merito, l'ammontare del contributo assegnato e la percentuale di contribuzione.

L'Ufficio regionale competente comunicherà per iscritto ai soggetti interessati l'esito dell'istruttoria e l'ammontare del contributo assegnato.

Entro i successivi 30 giorni, tali soggetti dovranno comunicare, pena la revoca del contributo stesso, l'accettazione del contributo utilizzando l'apposito (MODULO B).

Il finanziamento delle iniziative avverrà nel rispetto della graduatoria fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, complessivamente pari a Euro 300.000,00 per l'anno 2006.

Gli eventuali fondi residuali saranno attribuiti all'iniziativa prima esclusa dal finanziamento, scorrendo l'ordine della graduatoria, con facoltà di rielaborazione del progetto nel rispetto delle condizioni previste dal bando.

In caso di parità di punteggio tra due o più progetti collocati all'ultimo posto utile della graduatoria di merito, le risorse disponibili saranno attribuite ai soggetti proponenti in misura proporzionale al contributo ammissibile.

In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti o di revoca del contributo si procederà al finanziamento delle iniziative successive nel rispetto della graduatoria.

Art. 11. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione di merito dei progetti avverrà attribuendo, a ciascun progetto, un punteggio sulla base dei criteri raggruppati nelle seguenti classi:

<i>Classe</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
1)	Qualità dell'intervento	Fino a 87
1.1	Ricadute sulla popolazione degli interventi realizzati	Fino a 22
1.2	il progetto prevede la realizzazione di attività di formazione professionale e tecnica finalizzata al successivo impiego, in particolare quelle che prevedono il coinvolgimento e sostegno dei minori presenti negli orfanotrofi e di orfani in condizione disagiate o che sono stati inseriti nei programmi di accoglienza in Piemonte, finalizzate al loro inserimento sociale	Fino a 16
1.3	Valorizzazione delle capacità in loco di promozione del proprio sviluppo	Fino a 22

<i>Classe</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
1.4	Qualità delle sinergie tra i partner piemontesi e del loro coinvolgimento nel progetto	Fino a 15
1.5	Capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità piemontese	Fino a 6
1.6	Qualità della progettazione	Fino a 6
2)	Partenariato (1)	Fino a 19
2.1	l'ente partner/referente locale del progetto è un ente pubblico istituzionale	4
2.2	il progetto prevede l'intervento di enti ed associazioni piemontesi che si occupano di accoglienza di minori provenienti dalla Bielorussia e dall'Ucraina	3
2.3	collaborazione con Associazioni di categoria piemontesi	2
2.4	partecipazione al progetto di Enti di formazione professionali piemontesi	2
2.5	partecipazione al progetto di Università piemontesi o istituti scolastici	2
2.6	partecipazione al progetto di piccole e medie imprese o aziende artigiane piemontesi	2
2.7	partecipazione al progetto di Enti Locali piemontesi	2
2.8	partecipazione al progetto di Ong, Enti di volontariato piemontesi	1
2.9	partecipazione al progetto di Pro Loco / Aziende Sanitarie Locali piemontesi	1
3)	Priorità e penalizzazioni	Fino a 6
3.1	l'ente proponente ha già svolto in passato attività di cooperazione, emergenza e accoglienza con la collaborazione di enti ed associazioni piemontesi che si occupano di minori provenienti dalla Bielorussia e dall'Ucraina (fino a 8 punti);	fino a 4
3.2	Continuità con progetti già sostenuti dalla Regione (2)	2
3.3	Mancato completamento entro il 30.11.2006 dei progetti finanziati in base al medesimo bando fino all'anno 2004	-4

(1) Ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui al punto 2) per **partecipazione/collaborazione** dei diversi soggetti partner si intende la realizzazione di azioni progettuali concrete ovvero il co-finanziamento del progetto.

Tali attività devono essere descritte nella scheda di sintesi del progetto e debitamente documentate con lettera di adesione e/o di sostegno da parte del soggetto partner. Non saranno ritenute sufficienti generiche dichiarazioni di adesione alle iniziative da parte di partner non attivamente coinvolti nelle medesime.

(2) Al fine di ottenere l'assegnazione del punteggio relativo alla **continuità** è necessario evidenziare i risultati positivi ottenuti in progetti precedenti cofinanziati all'ente che presenta domanda di contributo e già conclusi e dimostrare la necessità di una ulteriore partecipazione finanziaria della Regione, segnalando lo sviluppo e l'ulteriore evoluzione del progetto, i nuovi obiettivi e i risultati previsti.

Art.12. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo assegnato per ciascun progetto sarà erogato in due rate:

- la prima rata del 70% verrà liquidata dalla Regione, come anticipo sulle spese da sostenere, una volta ricevuta la comunicazione di accettazione del contributo (modulo B) da parte del soggetto

proponente, che dovrà pervenire all'Ufficio regionale preposto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della determinazione di approvazione della graduatoria dei progetti;

- la seconda rata del 30%, a saldo del contributo assegnato, verrà liquidata alla conclusione del progetto, a seguito di presentazione di:
 - una relazione conclusiva sugli interventi eseguiti;
 - una rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione di tutti gli interventi previsti nel progetto, redatta secondo le modalità specificate nel successivo Art. 13.

Art. 13. MODALITA' E TERMINE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dovrà essere redatta utilizzando i moduli predisposti dalla Regione e dovrà comprendere:

- la richiesta di saldo del contributo assegnato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nel progetto approvato (MODULO C);
- il rendiconto finanziario composto da una tabella comparativa dei preventivi di spesa presentati e dei consuntivi realizzati e da un elenco dei documenti giustificativi delle spese sostenute, firmato dal legale rappresentate dell'ente (MODULO 2);
- una relazione finale sugli interventi realizzati.

Qualora la somma delle spese sostenute rendicontate per il progetto sia inferiore a quella indicata nel preventivo di spesa approvato si procederà ad una riduzione del contributo in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.

I documenti giustificativi non dovranno essere allegati alla rendicontazione, ma dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione della Regione nelle sedi legali degli enti beneficiari per un periodo di 5 anni. Durante tale periodo i medesimi documenti potranno essere sottoposti a verifica.

Nel caso di Enti pubblici titolari di progetti, la rendicontazione delle spese potrà prevedere l'invio alla Regione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione del progetto che contengano informazioni idonee a individuare la tipologia delle spese.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata all'Ufficio regionale competente entro e non oltre il **30 giugno 2008**.

In casi eccezionali, gli enti beneficiari del contributo possono presentare alla Regione una **richiesta di proroga** del sopra indicato termine per la conclusione del progetto, adeguatamente motivata, redatta utilizzando il MODULO D.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della domanda, la richiesta di proroga si intende accolta; l'eventuale diniego da parte della Regione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'ente interessato.

Art. 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato dalla Regione potrà essere revocato qualora:

- a) la documentazione presentata a conclusione del progetto non sia idonea a stabilire il costo effettivo sostenuto per le attività realizzate;
- b) le iniziative finanziate non siano state realizzate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione del contributo ed in particolare abbiano disatteso la valutazione della Regione relativa all'applicazione dei criteri di valutazione dei progetti.

In caso di revoca del contributo si procederà al recupero delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Art. 15. VARIAZIONE DEI PROGETTI IN CORSO D'OPERA

Qualora durante il periodo di realizzazione degli interventi si verificano eventi eccezionali ed imprevisti, gli enti beneficiari di contributo potranno presentare **istanza motivata** di variazione dei progetti in corso d'opera, allegando la relativa documentazione (MODULO E).

I funzionari regionali incaricati valuteranno le modifiche proposte al progetto e nei successivi 30 giorni comunicheranno per iscritto all'ente interessato l'esito dell'istanza.

Le variazioni non potranno comportare alcun aumento del contributo assegnato.

Le modifiche ammissibili potranno concernere:

1. parziale variazione delle località di intervento, purché non vengano variati gli obiettivi e le tipologie di azioni specifiche;
2. parziale variazione dei partner, purché si tratti di sostituzioni o aggiunte, debitamente motivate;
3. variazione in aumento dei singoli capitoli del preventivo di spesa per quote non superiori al 30%. **Non è necessaria l'autorizzazione qualora l'aumento di valore del singolo capitolo di spesa non superi il 10%;**
4. variazioni di caratteristiche tecniche delle opere in fase di realizzazione;
5. parziale variazione delle metodologie previste per la realizzazione delle azioni specifiche.

Art. 16. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La Regione Piemonte avvierà apposite azioni per monitorare e valutare la realizzazione dei progetti approvati al fine di considerarne l'impatto sullo sviluppo locale e le ricadute di informazione e di coinvolgimento della società civile piemontese.

Art. 17. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla privacy) si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, Settore Affari Internazionali e Comunitari, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e di promozione delle attività realizzate. L'istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona della Dott.ssa Giulia Marcon, Dirigente Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari.

Gli enti titolari dei contributi assegnati con il presente bando dovranno aver cura di inserire i dati relativi al progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte nella banca dati contenuta nel sito internet Agora Piemonte all'indirizzo web <http://agora.regione.piemonte.it>, secondo le modalità che verranno specificate al momento della comunicazione di approvazione del progetto.

Gli enti titolari dei contributi assegnati con il presente bando sono tenuti, in occasione delle proprie attività di informazione e comunicazione relative all'iniziativa approvata, a specificare che il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali e Comunitari. Le modalità di utilizzo del marchio Regione Piemonte sono disponibili alla pagina web <http://www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm>.

Per ogni comunicazione relativa al presente bando si invita ad utilizzare la seguente modulistica appositamente predisposta:

- domanda di contributo (MODULO A)
- dichiarazione di accettazione del contributo (MODULO B)
- richiesta di saldo del contributo e dichiarazione sostitutiva per la rendicontazione delle spese (MODULO C)
- domanda di proroga del termine di rendicontazione (MODULO D)
- domanda di variazione del progetto in corso d'opera (MODULO E)
- preventivo di spesa (MODULO 1)
- rendiconto finanziario (MODULO 2)

Il testo del presente bando e la modulistica per la partecipazione al bando sono disponibili presso i siti Internet:

<http://www.regione.piemonte.it/> <http://agora.regione.piemonte.it/>

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Affari Internazionali e Comunitari, Torino, P.zza Castello 165 - quinto piano ai seguenti recapiti:

Telefono: 011/432.3940 - 3662
Fax: 011/432.2658
E-mail: coopera.int@regione.piemonte.it.